

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 5965/up del 15/03/2018

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 14/03/2018, alle ore 9,00, c/o la sede del CRRS sita in Aosta, c/o il Dipartimento Personale e Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL - Igor DE BELLI – Barbara CORNAZ

CISL/FP - Barbara ABRAM – Nadia CHAPELLU

SAVT/FP - Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL - Giuseppe SPOSATO

FIALP SiVDER - Pierpaolo GAIA

CONAPO - Demis MARTINOD

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 12/03/2018 n. 279 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo collettivo di lavoro a favore del personale dipendente della Direzione Agenzia del Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 12/03/2018 n. 279 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

firmato

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL firmato

CISL/FP firmato

SAVT/FP firmato

UIL/FPL firmato

FIALP SiVDER firmato

CONAPO firmato

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

PREMESSA

Premesso che il personale dipendente della Direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998;

premessi che la Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro e che avendo acquisito le relative competenze ed il personale si trova nella necessità di assicurare la disciplina contrattuale del personale anzidetto in attesa di un intervento organico in materia;

si definisce la seguente proposta contrattuale a seguito alla direttiva n. 1/2017 predisposta dal Comitato regionale per le politiche contrattuali concernente la "Definizione del rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente della Direzione Agenzia del lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica." e trasmessa al Comitato regionale per le relazioni sindacali con nota del Presidente della Regione prot. 28456/UP del giorno 05/12/2017.

Art. 1

(Erogazione di somme una tantum)

1. Al personale in servizio a far data dal 1° agosto 2015 e sino al 31.12.2017 vengono erogate somme a titolo di una tantum nei seguenti importi onnicomprensivi lordi:
 - € 35,15 per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015
 - € 228,50 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
 - € 536,35 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. L'importo una tantum è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale con riferimento alla percentuale di riduzione del rapporto di lavoro.
3. L'importo una tantum è altresì riproporzionato per ogni mese in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione e, per i periodi inferiori al mese, il valore mensile verrà parametrato in trentesimi in relazione al periodo di servizio.
4. Con la corresponsione di tale importo si intendono assolti ogni pretesa ed ogni onere derivanti dall'applicazione di ogni istituto contrattuale relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017.
5. Gli importi una tantum di cui al comma 1 non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto e fine servizio.

Art. 2

(Fondo per la progressione orizzontale)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, le risorse previste dall'art. 7 del contratto 17/04/2009 sono incrementate di € 181,58.
2. Le metodologie di applicazione e ripartizione sono quelle contenute negli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per l'erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta."

Art. 3

(Fondo Unico Aziendale)

1. A far data dal 1° gennaio 2018 la disciplina del Fondo Unico Aziendale è quella prevista dagli artt. 18 e 19 dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per l'erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 07/12/2017.